



CITTA' DI CHIERI

Provincia di Torino

ORDINANZA N. 190

Chieri, 04/09/2014

OGGETTO: NORME PER SALVAGUARDIA DI RONDINI, RONDONI E BALESTRUCCI

IL SINDACO

Richiamata la Legge 11.02.1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

vista la convenzione di Berna, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, ratificata in Italia con Legge 05.08.81 n. 503;

vista la convenzione di Bonn: "Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratrici" (CMS) adottata a Bonn, Germania, nel 1979 e ratificata nel 1985 (Legge n. 42 del 25 Gennaio 1983), relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica;

vista la direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21.05.92 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8.09.97 n. 357, recante il regolamento di attuazione della citata Direttiva 92/43/CEE, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12.03.03 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto 8.09.97 n. 357";

visto che Bird Life International, associazione globale di organizzazioni che si occupano di conservazione dell'avifauna, ha inserito le rondini tra le specie considerate minacciate a livello continentale e dunque prioritarie per la conservazione (Species of European Conservation Concern, SPEC);

considerato che rondini, rondoni e balestrucci svolgono un'importante funzione di equilibratori naturali quali predatori di insetti, contribuendo alla cattura fino alla quantità di circa 20.000 al giorno per coppia, nella stagione riproduttiva;

evidenziata la necessità di intervenire anche a livello locale per la loro salvaguardia, impedendo tra l'altro la consuetudine di distruggere i loro nidi;

visto che rondini, rondoni e balestrucci sono elemento caratteristico della nostra città;

visto l'art. 50 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000.

ORDINA

1. di rispettare i nidi delle specie sopra indicate provvedendo dove possibile alla loro tutela e protezione;
2. a chiunque di non distruggere, di non rimuovere o danneggiare i nidi di rondine, rondone e balestruccio.

Sono ammesse deroghe solo ed esclusivamente in caso di restauri o di ristrutturazioni di fabbricati, unicamente al di fuori dal periodo di nidificazione, ovvero tra il 15 settembre e il 15 febbraio di ogni anno, previa autorizzazione degli uffici competenti (Servizio Ecologia o Sportello Unico per le imprese).

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00; nel caso l'abbattimento dei nidi avvenga durante il periodo di nidificazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 500,00 fatta salva l'applicazione dell'ipotesi del reato di maltrattamento animali prevista dal Codice Penale.

DISPONE

- Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di far osservare il presente provvedimento.
- Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- Per violazioni e/o inosservanze alle disposizioni del presente provvedimento si procederà ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

INFORMA

- Che ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120.
- Che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, il responsabile del presente procedimento è l'Arch. Massimo Masera – Funzionario.



IL SINDACO
Dr. Claudio MARTANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Martano", written over a light blue background.